

REGOLAMENTO DI RACCOLTA DEL RISPARMIO SOCIALE FRUTTIFERO E DEL PRESTITO SOCIALE INFRUTTIFERO

Cap.1 - SCOPI E FUNZIONAMENTO.

Art. 1 – È istituita una sezione di attività denominata Sezione di Risparmio e di Prestito Sociale Infruttifero, gestita con apposita contabilità per la raccolta, limitata ai soli Soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. Per il migliore svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio e prestito sociale devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
- b) relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) lo Statuto Sociale;
- d) il presente regolamento;
- e) il foglio informativo analitico.

Art. 2 – Secondo quanto previsto dalla legge, l'ammontare complessivo del prestito sociale fruttifero non può eccedere il limite del triplo del patrimonio. Tale limite può essere elevato al quintuplo qualora il complesso del prestito sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30%, delle garanzie della sopracitata normativa.

Art. 3 – La Cooperativa può accettare prestito solo dai Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci. All'atto della prima operazione di prestito, il Socio deve rilasciare dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano.

Art. 4 – La legge fissa l'importo massimo di prestito sociale fruttifero che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il Consiglio di Amministrazione, considerato il piano di investimento aziendale ed in osservanza delle disposizioni emanate dalle autorità monetarie richiamate dal precedente art. 1, lettere a) e b), fissa annualmente l'importo complessivo massimo dei finanziamenti da ricevere dai Soci.

Art. 5 – Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Art. 6 – Alla costituzione del contratto di prestito, al Socio viene rilasciato un documento denominato Libretto Nominativo o Scheda di Prestito Sociale. Il Libretto – Scheda è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del Socio.

Art. 7 – I Soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito dietro presentazione del Libretto o Scheda nominativa di Prestito Sociale. I versamenti ed i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun Socio. Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato.

Art. 8 – La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Risparmio e Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9 – La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al Socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. In caso di difformità per le quali non sia possibile ricostruire i movimenti, valgono le registrazioni della scheda tenuta presso la Cooperativa.

Art. 10 – Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del recesso, dell'escluso e degli eredi del Socio defunto. Gli eredi

devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

Cap 2 - OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 11 – Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto – Scheda di Prestito Sociale. I versamenti possono essere effettuati in contanti entro i limiti in materia di uso del contante e/o con assegni. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i Soci solo ad incasso avvenuto. In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei Soci.

Art. 12 – Per i prestiti liberi da vincoli temporali il Socio, con un preavviso di almeno 48 ore, può richiedere rimborsi parziali o totali, che la Cooperativa non ha la facoltà di rimborsare anche all'atto della richiesta. La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o modalità equipollenti. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Art. 13 – Il Socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate.

Art. 14 – Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il Socio può delegare un terzo ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il Socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa. Il Socio o il suo delegato apporrà apposita firma per ciascun prelevamento effettuato. L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.

Cap. 3 - INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 15 – Sul prestito a risparmio viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 16 – Gli interessi sul prestito dei Soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera uno o entrambi i limiti di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al Socio con rimessa di un assegno bancario.

Art. 17 – Al Socio prestatore deve essere fornita almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

Cap. 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare l'ammontare del prestito dei Soci. Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio le modalità di gestione della raccolta del prestito ed il rispetto dei limiti di cui all'art. 1.

Art. 19 – Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

Art. 20 – Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni Statutarie e quelle prescritte dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia. Appendice al regolamento.

Cap. 5 - DEPOSITO SOCIALE INFRUTTIFERO

Art. 21 – Il Socio può depositare in Cooperativa somme di denaro a titolo di prestito /deposito sociale infruttifero al fine di dotare la Cooperativa della strumentazione e dei mezzi tecnici necessari al conseguimento dei propri scopi sociali.

Art. 22 – Il deposito non produce alcun interesse remunerativo ma conferisce al Socio il diritto di prelazione sull'acquisto di tali beni in occasione della eventuale loro dismissione per cessato utilizzo od obsolescenza.

SINCE 1985



Art. 23 - Al deposito/prestito sociale infruttifero si applicano le modalità di raccolta indicate nel presente Regolamento, esclusa ogni forma di remunerazione sia nel corso temporale del deposito che all'atto del suo rimborso.

Art. 24 - Per quanto concerne il limite di raccolta, esso viene correlato alla consistenza dei beni strumentali della Cooperativa. A tal fine, pertanto, il prestito sociale infruttifero non può essere superiore al 50% del valore dei beni materiali, calcolati al netto del fondo di ammortamento.

Cap. 6 – ENTRATA IN VIGORE; norma transitoria

Art.25 – Il presente regolamento abroga e sostituisce sia il regolamento in vigore come ogni altra norma o prassi con esso contrastante ed ha efficacia dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

In attuazione dell'art. 4 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il presente regolamento che disciplina le modalità di raccolta del risparmio sociale fruttifero e, in appendice, del prestito o deposito sociale infruttifero. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, ha approvato in data 08 maggio 2017.

Brescia 08 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Francesco Pagnoni

BeNow s.c.p.a.

📍 viale Italia, 26 - 25126 BRESCIA ☎ 030 304856 ✉ info@benow.show 🌐 www.benow.show
C.F. 01516270137 - P.IVA 03080310174 - SDI. M5UXCR1